

REPERTORIO N. ____

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI CASSA PER IL PERIODO 01 LUGLIO 2021/30 GIUGNO
2025, CON OPZIONE DI RINNOVO. CIG 856778148C.**

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilaventuno (2021), il giorno (...) del mese di
....., in Varese, presso i locali dell’Amministrazione Centrale
dell’Università degli Studi dell’Insubria, via Ravasi, 2, avanti a me
....., Ufficiale Rogante dell’Università degli Studi dell’Insubria,
nominato con Decreto del Direttore Generale, a norma di
quanto previsto nella parte 7.7 del Manuale di amministrazione e contabilità, con
l’assenza dei testimoni per avervi le parti rinunciato e con il mio assenso, sono
comparsi i signori:

-, nato a (..), il .././....., il quale interviene al presente
atto in qualità di della società (cod. fisc. n.
.....), con sede in (..), Via, ..., come risulta
dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura di in data .././..... N., di seguito denominato
Appaltatore;

-, nato a (..), il .././..... nella sua qualità di Direttore
Generale dell’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA (cod. fisc. n.
95039180120), con sede in Varese, Via Ravasi, 2, munito dei necessari poteri per
la firma del presente atto ai sensi della parte 7.7 del Manuale di Amministrazione
e Contabilità, di seguito denominato Università;

PREMESSO

- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 23 settembre 2020, n. 160 successivamente integrata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18 novembre 2020, n. 225 è stato autorizzato l'espletamento di una procedura aperta previa pubblicazione di bando ai sensi ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici e s.m.i. per la gestione del servizio di cassa per il periodo 01 luglio 2021/30 giugno 2025, con opzione di rinnovo, con un importo a base d'asta pari a € 332.000,00 (euro trecentotrentaduemila/zero zero);

- che in forza delle predette delibere, si è svolta la gara in questione e la stessa è stata aggiudicata alla società, Via, - che ha offerto di eseguire i servizi per l'importo complessivo di € 166.000,00 (centossessantaseimila/00), calcolato sui primi quattro anni;

- che, nelle more del rilascio dell'informazione antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 richiesta alla Banca Nazionale dei contratti pubblici attraverso la Banca Dati Nazionale Unica Antimafia (c.d. B.D.N.A.) in data _____, acquisita l'autocertificazione da parte dell'Appaltatore, si procede alla stipula del presente atto, sottoposto alle condizioni di cui all'art. 94, comma 2 del citato Decreto;

quanto sopra premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, convengono e stipulano il seguente contratto:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento in unico lotto del servizio di Tesoreria e Cassa, come meglio descritto nella parte II del Capitolato Speciale, per il periodo 01.07.2021 – 30.06.2025. L'appalto ha per oggetto la gestione del

servizio di cassa, tesoreria e dei servizi bancari accessori per l'Università degli Studi dell'Insubria. Il servizio, che comprende la gestione di tutti i flussi finanziari dell'Università, è reso attraverso l'apertura di un conto corrente intestato alla stessa. L'articolazione dei conti potrà subire variazioni nel periodo di vigenza del contratto, anche a seguito di modifiche legislative e organizzative, senza che questo comporti alcuna modifica delle condizioni contrattuali.

Art. 2 - Documenti del contratto.

Formano parte integrante del contratto d'appalto:

- il Capitolato speciale d'appalto (All. 1);
- l'offerta economica (All. 2);
- l'offerta tecnica (All. 3).

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici".

Art. 3 - Durata e importo del contratto

Il contratto avrà la durata massima di quattro anni a decorrere dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2025.

L'importo contrattuale ammonta a € 166.000,00 IVA esclusa. Non potendo definire sin dall'origine l'ammontare delle prestazioni richieste, la stipula del contratto non comporta l'impegno dell'Università all'acquisto del servizio per l'intero ammontare presunto, ma definisce i prezzi unitari e l'importo massimo, nonché i termini e le condizioni del servizio. L'importo contrattuale si intende comprensivo di tutte le prestazioni, spese accessorie, oneri, indennità, assicurazioni di ogni specie, manodopera, mezzi d'opera, trasporto, e quanto occorre per offrire il servizio compiuto a perfetta regola d'arte, secondo le disposizioni del Capitolato.

L'Università si riserva la facoltà di rinnovare il servizio per un periodo massimo di quattro anni alle stesse condizioni contrattuali, con preavviso di almeno 6 mesi rispetto alla scadenza contrattuale. L'importo contrattuale per il periodo di rinnovo ammonta a complessivi € 166.000,00 IVA esclusa.

L'Università, alla scadenza del contratto, si riserva, inoltre, la facoltà di disporre la proroga agli stessi prezzi o a condizioni più favorevoli per l'Università, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, secondo le modalità di cui all'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In tale caso verrà data comunicazione per iscritto al Cassiere prima della scadenza naturale del contratto, mediante PEC o mediante altra forma idonea a garantire data certa.

Art. 4 - Revisione dei prezzi.

L'importo contrattuale resterà fisso e invariabile per l'intera durata del contratto: ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. non sono previste clausole di revisione dei prezzi.

Art. 5 - Fatturazione e pagamenti.

La fatturazione avrà cadenza mensile posticipata sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite e con l'applicazione dei prezzi risultanti dall'offerta economica. Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all'Università per penali, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile dell'esecuzione e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell'Università del Documento di regolarità contributiva - DURC in corso di validità, ai sensi di

quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007. L'Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su www.indicepa.it: 9JFCYV. Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (CIG), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall'Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti "Split payment" previste dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l'IIVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall'Università all'Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura "Scissione dei pagamenti". Il Cassiere assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. Il Cassiere sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all'Amministrazione prima della stipula del contratto. Il Cassiere si impegna, altresì, a comunicare all'Università ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all'Università ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo

della Provincia di Varese. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell'aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 6 - Penali

In caso di inadempimento contrattuale, ivi compreso il ritardo nell'esecuzione delle attività, l'Università sarà legittimata ad applicare penali, a proprio insindacabile giudizio. Le penali dovute sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ e l'1‰ dell'ammontare netto contrattuale, da determinarsi in relazione all'entità delle conseguenze legate all'inadempimento. Per l'applicazione delle penali suddette, si procederà, innanzitutto, alla contestazione all'impresa del relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile dell'esecuzione mediante comunicazione a mezzo PEC. Entro il termine di tre giorni successivi alla data di detta comunicazione, l'impresa potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Università, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione oppure nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate procederà discrezionalmente all'applicazione delle penali e, in ogni caso,

all'adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna. Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo pagamento utile successivo al verificarsi della contestazione.

Art. 7 - Personale addetto e sicurezza

Ogni attività relativa al funzionamento del servizio deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge e con mezzi, attrezzature e materiali adeguati. Il Cassiere deve osservare le norme derivanti dall'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché dalle vigenti normative in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e altre malattie professionali e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori. L'Università è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità nei confronti di tutto il personale adibito dal Cassiere all'esecuzione delle attività relative al funzionamento del servizio affidato in gestione. Si precisa che, con riferimento alle disposizioni contenute nella L. 123/2007 (secondo quanto previsto dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 5 marzo 2008, n. 3), non sussistono rischi da interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle misure di sicurezza, a carico del Cassiere, connesse ai rischi derivanti dalle proprie attività. Nella base d'asta non sono pertanto computati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi specifici da interferenze. Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 81/2008, l'Università degli Studi dell'Insubria fornisce le informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui il Cassiere è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in

relazione all'attività dell'Università, nel Regolamento per la predisposizione del DUVRI disponibile sul sito internet dell'Università all'indirizzo <https://www.uninsubria.it/statuto-e-regolamenti> sezione "Regolamenti in tema di Lavori Servizi e Forniture".

Art. 8 - Cessione e subappalto del contratto

È vietata la cessione totale o parziale del contratto. La cessione del contratto è nulla ad ogni effetto. In ragione della particolarità organizzative nonché di riservatezza del servizio intrattenuto con l'Università, è altresì vietato il subappalto del servizio oggetto del capitolato ovvero di parti di esso, ad esclusione del servizio per la gestione degli ordinativi informatici e per la conservazione sostitutiva dei documenti informatici. All'avverarsi delle ipotesi del presente articolo si procederà alla risoluzione del contratto nei termini previsti dall'art.11. L'Università è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità nei confronti di parti terze delle quali il Cassiere si avvalga nell'esecuzione del servizio.

Art. 9 - Risoluzione del contratto

Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, l'Amministrazione invierà al Cassiere, a mezzo PEC, diffida ad adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni al Responsabile dell'esecuzione entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se il Cassiere non provvederà all'adempimento nel termine predetto ovvero il Responsabile dell'esecuzione valuti negativamente le controdeduzioni, l'Università procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito compresa la maggior spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il contratto ed ogni altra azione che l'Università ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. L'Università ha il diritto di

risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., mediante semplice PEC, senza bisogno di messa in mora o di intervento dell'Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi: – emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D. Lgs 159/2011; – sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto; – violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; – servizio eseguito con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; – il mancato utilizzo da parte del Cassiere del conto corrente comunicato per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010; – liquidazione, scioglimento o qualsiasi procedura concorsuale cui sia sottoposto il Cassiere; – mancata applicazione dei tassi di interesse attivi e passivi; – applicazione di commissioni non definite in sede di offerta; – mancata realizzazione delle iniziative contenute nell'offerta tecnica relative ai servizi aggiuntivi; – sospensione del servizio da parte del Cassiere senza giustificato motivo; – violazione del divieto di cessione o subappalto anche parziale del contratto, salvo i casi consentiti in base al Capitolato.

Art. 10 - Recesso

L'Università potrà recedere in qualunque momento dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione del servizio, tenendo indenne il Cassiere delle spese sostenute, del servizio eseguito, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1671 c.c. Si precisa inoltre che, in base al comma 13 dell'articolo 1 del D.L. 95/2012, come convertito in Legge n. 135/12, l'Università ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione al Cassiere con preavviso non inferiore

a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi e il Cassiere non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 11 - Fallimento del Cassiere.

In caso di fallimento del Cassiere l'Università si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 12 - Responsabilità e coperture assicurative.

Il Cassiere risponderà di tutte le somme e di tutti i valori che terrà in consegna per conto dell'Università.

A copertura della responsabilità civile per danni causati all'Università, a terzi nell'esercizio del servizio e agli utenti dei punti operativi e/o sportelli Bancomat, il Cassiere ha stipulato la polizza di responsabilità civile n. emessa da in data per un massimale di

Art. 13 - Obblighi amministrativi a carico del Cassiere

Il Cassiere deve: assumere su di sé ogni e qualsiasi responsabilità, sia in sede civile che penale, per danni che dovessero derivare per qualsiasi motivo, a persone e/cose dalle prestazioni inerenti al presente contratto, tenendo sollevata l'Università da ogni conseguenza diretta o indiretta; far osservare in modo scrupoloso al personale addetto ai servizi cui gli stessi sono assegnati il rispetto

delle modalità di svolgimento dei servizi di cui alla II parte del Capitolato; informare gli operatori addetti circa eventuali doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio; assicurare che nell'espletamento del servizio gli operatori addetti si astengano dal prendere visione delle pratiche d'ufficio, documenti, corrispondenza, nonché di qualsiasi altra informazione e/o dato personale soggetto a tutela, ai sensi del Regolamento UE 2016/679; ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di contratti di lavoro ed eventuali integrazioni, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dei lavoratori, nonché previdenza, assistenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; allontanare dal servizio, su richiesta motivata dell'Amministrazione, i propri dipendenti che abbiano tenuto un comportamento non consono, o che non siano ritenuti idonei a svolgere le mansioni assegnate; applicare la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e preventivamente formare il proprio personale anche in materia di primo soccorso aziendale e di lotta antincendio. L'inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo è causa di risoluzione del contratto a insindacabile giudizio dell'Università e fa sorgere il diritto per l'Università stessa al risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

Art. 14 - Garanzie definitive.

Il Cassiere, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, una garanzia a titolo di cauzione definitiva con garanzia fidejussoria n. per l'importo di € rilasciata da

..... in data e valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

(eventuale) L'importo è stato ridotto ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. 50/16 e successive modificazioni, in quanto l'Appaltatore possiede la certificazione valida fino al

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, per qualsiasi motivo, si verificassero variazioni significative dell'ammontare netto dello stesso, la cauzione dovrà essere conseguentemente integrata ovvero ridotta su richiesta della parte interessata.

Lo svincolo della cauzione verrà disposto dall'Università dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

Art. 15 - Oneri e spese contrattuali

A carico del Cassiere graveranno le spese di bollo nonché ogni altro onere fiscale presente o futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Università.

Art. 16 - Tutela della privacy e trattamento dei dati

Il Cassiere ha l'obbligo di trattare i dati personali di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione del contratto in qualità di "responsabile", ai sensi del D. Lgs. 196/2003, assicurando il rispetto di tutte le prescrizioni di legge e con gli obblighi civili e penali conseguenti. Il Cassiere sarà nominato "Responsabile esterno del trattamento dei dati" successivamente alla stipula del contratto. L'Università tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione dell'appalto e per la sua esecuzione, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, nonché per fini di studio, statistici e gestionali. a) Oggetto trattamento dei dati, Lo scopo del

presente articolo è definire le condizioni alle quali il Cassiere si impegna a svolgere per conto dell'Università titolare del trattamento le operazioni di trattamento dei dati personali definite di seguito. Nell'ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a rispettare i regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito "Regolamento europeo sulla protezione dei dati") e la normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.

b) Descrizione del trattamento. Il Cassiere è autorizzato ad elaborare per conto dell'Università i dati personali necessari per fornire i servizi descritti in questo capitolato speciale d'appalto. A riguardo si precisa quanto segue: 1. Durata del trattamento: è pari alla durata del contratto. 2. Finalità del trattamento: sono esclusivamente quelle necessarie all'espletamento dei servizi descritti nel capitolato. 3. Natura del trattamento: il trattamento dei dati personali dovrà avvenire, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente collegate alle finalità sopra descritte e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 4. Tipo di dati personali: sono tutti e soli i dati necessari all'esecuzione del servizio. 5. Categorie di interessati: personale tecnico-amministrativo, personale docente, studenti, specializzandi, dottorandi, collaboratori, assegnisti, borsisti, fornitori, clienti e finanziatori, membri di commissioni e tutte quelle incluse nei trattamenti previsti nello specifico registro dei trattamenti dell'Università. c) Obbligazioni del Cassiere nei confronti dell'Università. Il Cassiere si impegna a: 1. Elaborare i dati solo per gli scopi che sono oggetto dell'appalto; 2. Elaborare i dati in conformità con le istruzioni documentate dell'Università come descritti nel capitolato. Qualora il Cassiere ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento

europeo sulla protezione dei dati o di qualsiasi altra disposizione del diritto dell'Unione o della legge sulla protezione dei dati degli Stati membri, informa immediatamente l'Università. Inoltre, se il Cassiere è tenuto a trasferire dati verso un paese terzo o verso un'organizzazione internazionale, ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto dello Stato membro a cui è soggetto, deve informare il titolare del trattamento di questo obbligo legale prima del trattamento.

3. Garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto.

4. Assicurare che le persone autorizzate a trattare i dati personali nell'ambito del presente contratto:

- a. si impegnino a rispettare la riservatezza o ad essere soggette ad un vincolo contrattuale di riservatezza;
- b. ricevano la formazione necessaria sulla protezione dei dati personali;

5. Prendere in considerazione, per quanto riguarda i propri strumenti, prodotti, applicazioni o servizi, i principi di protezione dei dati fin dall'inizio e la protezione dei dati di design e di default.

d) Diritto di informazione delle persone interessate. Il Cassiere, al momento della raccolta dei dati, deve fornire alle persone interessate dalle operazioni di trattamento le informazioni relative al trattamento dei dati che esegue. La formulazione e il formato delle informazioni devono essere concordati con il titolare del trattamento della committenza prima della raccolta dei dati.

e) Esercizio dei diritti delle persone interessate. Il Cassiere assiste l'Università, nella misura in cui ciò sia possibile, per l'adempimento dell'obbligo di rispondere alle richieste di esercizio dei diritti dell'interessato: diritto di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto a portabilità dei dati, diritto di non essere soggetto ad una decisione individuale automatizzata (inclusa la profilazione). Qualora gli interessati sottopongano al responsabile richieste per l'esercizio dei loro diritti, il Cassiere deve inoltrare tali richieste al Responsabile

della protezione dei dati dell'Università. f) Notifica di violazione dei dati personali. Il Cassiere comunica all'Università qualsiasi violazione dei dati personali, entro e non oltre 8 ore dopo esserne venuto a conoscenza, a mezzo PEC. Tale notifica deve essere inviata insieme a tutta la documentazione necessaria per consentire all'Università ove necessario, di notificare tale violazione all'autorità di vigilanza competente. g) Assistenza prestata dal Cassiere all'Università per l'adempimenti dei suoi obblighi. Il Cassiere assiste l'Università nello svolgimento delle valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati. Il Cassiere assiste l'Università in merito ad eventuali preventive consultazioni del Garante della Privacy. h) Misure di sicurezza. Il Cassiere dovrà impegnarsi ad attuare misure minime di sicurezza con particolare riferimento alle misure tecniche e organizzative appropriate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. In particolare, dovrà essere garantita la capacità di assicurare la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza di sistemi e servizi di elaborazione nonché la possibilità di ripristinare la disponibilità e l'accesso ai dati personali in modo tempestivo nel caso di eventi che comportino un incidente fisico o tecnico. i) Destino dei dati. Al termine della prestazione relativa al trattamento di tali dati, il Cassiere si impegna in base e ad espressa indicazione dell'Università e nel rispetto delle leggi vigenti in materia di conservazione alla distruzione dei dati personali. Una volta distrutti, il Cassiere deve dimostrare, per iscritto, che tale distruzione è avvenuta. j) Responsabile della protezione dei dati. Il Responsabile della protezione dei dati dell'Università degli Studi dell'Insubria, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, è l'Avv. Giuseppe Vaciago, e-mail privacy@uninsubria.it. k) Registro delle categorie di attività di trattamento. Il Cassiere all'atto della stipula dovrà dichiarare di conservare una registrazione scritta di tutte le categorie di attività di trattamento

svolte per conto dell'Università, contenente: – il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento del Cassiere per conto del quale agisce il responsabile del trattamento e del responsabile della protezione dei dati del Cassiere; – eventuali trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione di tale paese terzo o organizzazione internazionale e, nel caso di trasferimenti di cui all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, del Regolamento (UE) 2016/679, la documentazione di adeguate garanzie. Tale dichiarazione dovrà essere aggiornata in corso di vigenza contrattuale in caso di variazione. l) Documentazione. Il Cassiere fornisce all'Università tutta la documentazione necessaria per dimostrare la conformità a tutti i suoi obblighi. m) Obblighi del controllore rispetto al processore. L'Università si impegna a: – fornire al Cassiere i dati di cui al presente documento – documentare, per iscritto, tutte le istruzioni relative al trattamento dei dati da parte del Cassiere; – assicurare, prima e durante il processo, il rispetto degli obblighi previsti dal regolamento generale sulla protezione dei dati da parte del fornitore; – supervisionare il trattamento, anche effettuando audit e ispezioni con il Cassiere. n) Adeguamenti alla normativa privacy - Obblighi L'Università si riserva di adeguare le clausole contenute nel capitolato al modello di atto giuridico e/o clausole tipo predisposte dalla Commissione UE o da un'autorità di controllo per la disciplina del trattamento dei dati. Nell'ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati a principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dai regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 ("Regolamento europeo sulla protezione dei dati") e normativa

nazionale di riferimento laddove applicabile. Il Titolare del trattamento dei dati personali delle persone fisiche (cd. interessati) effettuato nell'espletamento delle procedure di appalto e della successiva fase di stipula del contratto è l'Università degli Studi dell'Insubria, con sede legale in Varese (VA) Via Ravasi 2, nella persona del Magnifico Rettore. L'Università ha nominato il Responsabile della protezione dei dati contattabile a questi riferimenti: privacy@uninsubria.it, PEC: privacy@pec.uninsubria.it. L'Università tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione dell'appalto e per la sua esecuzione – base giuridica art. 6, comma 1, lett. b) del regolamento 2016/679, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi cui è soggetto il titolare del trattamento – base giuridica art. 6, comma 1, lett. c) del regolamento 2016/679. I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori del Titolare che, operando sotto la diretta autorità di quest'ultimo, sono autorizzati del trattamento e ricevono al riguardo adeguata formazione ed istruzioni operative (art. 29 del regolamento (UE) 2016/679), da soggetti che, operando per conto del titolare, garantiscono l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate in forza di un contratto o di altro atto giuridico vincolante (art. 28 del regolamento (UE) 2016/679) o da titolari autonomi cui saranno comunicati i dati solo per il raggiungimento delle suddette finalità. I dati raccolti saranno conservati per i tempi stabiliti dalla normativa vigente o dai regolamenti d'Università anche per gestire eventuali contenziosi. Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di ammettere il Cassiere alla procedura di gara. L'interessato ha diritto di ottenere l'accesso ai dati personali e la loro rettifica. L'interessato ove previsto dalla normativa ha diritto di ottenere la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro

trattamento. L'interessato ha il diritto alla portabilità dei dati effettuati con mezzi automatizzati. Non vi sono trattamenti che si basano sul consenso dell'interessato; laddove vi fossero l'interessato avrebbe diritto a revocarlo in qualsiasi momento fatta salva la liceità del trattamento basato sul consenso successivamente revocato. Infine, l'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali – e di agire per ottenere il risarcimento dell'eventuale danno subito nei confronti del titolare o del responsabile. Per l'esercizio di tali diritti l'interessato potrà rivolgersi via PEC al titolare del trattamento.

19. Controversie e foro competente Qualunque contestazione dovesse eventualmente sorgere nel corso dell'esecuzione contratto, non si ammetterà alcun diritto in capo al Cassiere di sospendere unilateralmente il servizio, né di procedere alla riduzione o alla modificazione del medesimo. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Varese ed è esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. si dichiara che il contratto non contiene clausola compromissoria. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni

Art. 17 - Foro Competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere circa l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del contratto sarà competente il foro di Varese.

Art. 18 - Approvazione specifica di clausole

L'Appaltatore, preso atto delle condizioni generali del contratto, dettagliate negli articoli 3, 4, 5, 6, 9, 10, 15 e 17 ha dichiarato di approvarle specificatamente ai

sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, II co. cc.

Io, Ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su nr. (...) pagine, di cui nr. (...) interamente scritte e l'ultima di righe (...) dandone lettura alle parti, con esclusione, per espressa dispensa ricevuta, degli allegati dei quali dichiarano avere puntuale conoscenza, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, sottoscrivendolo insieme a me con l'uso di certificati di firma digitale, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in corso di validità, non revocati o sospesi come da me verificato.

L'UNIVERSITÀ (.....)

L'APPALTATORE (.....)

L'UFFICIALE ROGANTE (.....)